

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Sindacato Italiano Balneari, Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
C.F.97053240582, rappresentata dal Presidente Antonio
Capacchione, di seguito SIB,

e

L'Associazione ambientalista Mare Amico, con sede legale
in C.so Francia, 214 RomaCAP 00191, Codice fiscale
03601471000(in seguito

Indicata come Associazione) rappresentata da Roberto Tortoli in
qualità di presidente;

Premesso che

- Il SIB si è formalmente costituito il 14 dicembre 1960 e,
attraverso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE),
aderisce alla Confcommercio - Confturismo;
- Associa le aziende turistico-balneari di tutte le regioni d'Italia
bagnate dal mare, gestite sul demanio marittimo in regime di
concessione;
- Riunisce i soci nei vari rami di rischio scaturenti dal regime
concessorio attraverso convenzioni tra Stato, banche o
compagnie assicurative (polizza fideiussoria a copertura del
deposito cauzionale, polizza integrativa a livello sanitario ecc.);
- Svolge iniziative, proposte e progetti di coordinamento presso
tutti i soggetti istituzionali cui sono affidate le scelte di politica
turistica del Paese;
- Stimola e propone agli Enti locali lo studio e la realizzazione di
"patti territoriali" e "marketing commerciali" attinenti alla
valorizzazione della risorsa "mare" in un armonioso sviluppo

dell'economia balneare sulle coste ed i suoi riflessi nell'entroterra;

- L'Associazione, fondata nel 1989 con l'intento di promuovere la cultura del Mare, è dotata di un Comitato Scientifico che include Professionisti e ricercatori di chiara fama nei diversi ambiti che concorrono alla corretta gestione del territorio costiero e del mare.
- L'associazione ha carattere internazionale ed opera sull'intero territorio nazionale.
- Per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'associazione promuove studi, attività convegnistiche e di comunicazione su tematiche di interesse interdisciplinare. L'associazione si impegna a trasferire i risultati delle suddette attività, svolte di concerto con operatori del settore e pubbliche amministrazioni, ai policy makers, in modo da promuovere un'azione di valorizzazione del territorio, a vantaggio di tutte le attività economiche connesse con il mare (Blue Economy), nel rispetto, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente costiero (Blue growth).
- L'associazione condivide le preoccupazioni degli operatori in merito alla complessità delle procedure ed alla molteplicità degli Enti decisori, che spesso rallenta i processi produttivi e le azioni necessarie alla tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

Le Parti dichiarano di voler avviare a livello nazionale ed europeo azioni di promozione delle spiagge, sia dal punto di vista produttivo che ambientale. A tal fine le parti si impegnano

- a promuovere congiuntamente iniziative parlamentari e legislative tese a semplificare i rapporti fra operatori balneari e Pubbliche Amministrazioni ed a favorire la gestione integrata del territorio costiero;
- a divulgare fra gli utenti delle spiagge nozioni di interesse generale tese ad una migliore percezione delle criticità che investono il territorio e ad un uso più consapevole delle spiagge;
- a realizzare congiuntamente studi e pubblicazioni tese a promuovere i prodotti ittici nel rispetto delle tradizioni regionali ed a favorire una proficua interazione fra operatori balneari ed operatori di pesca-turismo;
- a promuovere le iniziative promosse singolarmente da ciascuna delle parti. In particolare, il SIB si impegna a favorire la presenza negli stabilimenti balneari di materiale promozionale e di divulgazione prodotto da Mare Amico e l'associazione si impegna a coinvolgere il SIB nella realizzazione delle iniziative pubbliche sulle tematiche di interesse (p. es. Rassegna del Mare).

Articolo 3

Oltre a quanto indicato all'art. 2, le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento degli scopi della presente intesa, di cui al precedente art.2, nei tempi e modi di volta in volta stabiliti tra le Parti.

Articolo 4

La presente Convenzione non comporta oneri economici fra le parti ed i costi per l'attuazione delle suddette attività restano a carico dei singoli contraenti per quanto di loro competenza.

Resta inteso che, ove si rendessero necessarie risorse economiche per l'attuazione di iniziative congiunte, le parti potranno redigere appositi protocolli di intesa per definire ed operare congiuntamente per l'acquisizione delle somme necessarie.

Articolo 5

Le Parti dopo la firma del presente Protocollo, indicheranno due referenti per ciascuna parte per valutare le opportunità di sviluppo bilaterale che, con cadenza valuteranno le iniziative di cui ai precedenti articoli e ne verificheranno l'andamento.

Articolo 6

Il presente protocollo non comporta alcun trasferimento tra le parti di diritti in ordine ai prodotti, ai sistemi, al know-how, alle conoscenze, alla tecnologia, ai brevetti e quant'altro sviluppato dalle parti che sono e rimangono di esclusiva proprietà di ciascuna delle parti

Articolo 7

Il presente Protocollo d'intesa non ha nessuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Articolo 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà durata di anni tre (3).

Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata da spedire 60 giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alv. P. ...' with a large initial 'P' and a long horizontal stroke at the end.